

TI_GERICHTE 52.2022.339 vom 13. September 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.339

FR: TI_GERICHTE 52.2022.339 du 13 septembre 2022

IT: TI_GERICHTE 52.2022.339 del 13 settembre 2022

Regeste

Dipendenti pubblici. Pretese salariali. Buona fede

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM).

E. 1.2

La ricorrente chiede il ricalcolo della sua carriera senza la riduzione di due classi salariali effettuata nel 2001/2002. In prima battuta tuttavia, una volta informata dalla Sezione amministrativa dei dettagli relativi alla sua retribuzione dall'assunzione in avanti, l'insorgente ha richiesto formalmente il riconoscimento della sua esperienza lavorativa (maturata dal 1981 al 1984 e nell'anno scolastico 2000/2001) a partire dalla nomina del 2008/2009. Nulla è stato per contro avanzato in relazione al trattamento iniziale nel 2001/2002 o alla riassunzione nel 2006/2007 e in particolare alla riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3 vLStip. L'odierna richiesta costituisce quindi una nuova domanda e come tale è irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmM). Medesima conclusione si impone in relazione alla censura tendente al riconoscimento dello scatto annuale nei primi due anni di lavoro, proposta per la prima volta con il ricorso.

E. 1.3

Con questa precisazione, il gravame in quanto ricevibile, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM). La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.

E. 2

Il fatto che il dipendente abbia accettato condizioni salariali contrarie ai principi costituzionali o lesive di norme imperative e insorga a eccepirne l'illegittimità soltanto in un secondo momento, non è contrario alle regole della buona fede (STF 8C_639/2013 del 30 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti, STA 52.2019.115 del 6 novembre 2019 consid. 3.2, 52.2012.273 del 16 settembre 2014 consid. 1.2 e rimandi alla giurisprudenza). Non si può ragionevolmente esigere che il dipendente, prima ancora di iniziare a lavorare, insorga contro l'una o l'altra delle condizioni della decisione di assunzione (STA 52.2012.273 citata consid. 1.2). D'altra parte, il semplice fatto di tardare ad agire in giustizia non costituisce un abuso di diritto (DTF 138 I 232 consid. 6.4). Entro i limiti della prescrizione, la perenzione

del diritto di agire del creditore che ha tardato a reclamare la sua pretesa deve essere ammessa con riserva in caso di circostanze eccezionali. Occorre in questo senso che oltre al passare del tempo si manifestino circostanze che facciano apparire l'esercizio del diritto irrimediabilmente in contraddizione con l'inazione precedente del creditore e quindi come contrarie alle regole della buona fede. Simili evenienze vanno ammesse quando il silenzio del dipendente permettere di concludere con certezza a una rinuncia a far valere i suoi diritti o quando la sua inazione ha causato inconvenienti per il datore di lavoro (DTF 125 I 14 consid. 3g, STF 8C_639/2013 citata consid. 7.1 con riferimenti). Inconvenienti di ordine puramente amministrativo non giustificano la perenzione del diritto del dipendente a vedere riconosciute proprie legittime pretese (STF 8C_639/2013 citata consid. 7.2).

E. 3.1

Secondo l'art.

E. 3.2

D'altro canto, l'art. 7 cpv. 2 vLStip consente al Consiglio di Stato di stabilire uno stipendio iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari. In queste ipotesi, rimesse all'apprezzamento dell'autorità di nomina, il maggior stipendio iniziale è di regola stabilito sotto forma di concessione di un certo numero di aumenti annuali di stipendio. 4. Nel caso concreto, il 24 dicembre 2021 la ricorrente ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza tendente al ricalcolo della sua carriera, chiedendo di riconoscerle l'esperienza lavorativa precedente all'entrata in servizio, a partire dall'anno scolastico 2008/2009 in cui ha ottenuto la nomina con l'inserimento in classe 28 al minimo. Il Governo ha dichiarato l'istanza inammissibile. 4.1. In primo luogo occorre premettere che l'insorgente, con la sua richiesta iniziale, non ha posto una domanda ben motivata e circostanziata. Essa sembra infatti tesa al riconoscimento di aumenti all'interno della classe 28 al momento della nomina, in funzione dell'esperienza pregressa (art. 7 cpv. 2 vLStip). Solo con il ricorso e nell'ambito di una (nuova) domanda, l'insorgente adduce che sarebbe stata a torto penalizzata al momento dell'assunzione nel 2001 per un'illecita riduzione dello stipendio fondata sull'art. 7 cpv. 3 vLStip, inapplicabile al suo caso. Sostiene infatti che non poteva essere considerata docente senza esperienza. L'istanza del 24 dicembre 2021 può essere interpretata alla luce delle argomentazioni di ricorso, con la precisazione che l'auspicato ricalcolo della carriera potrà semmai avvenire solo con effetto a partire dall'anno scolastico 2008/2009, così come inizialmente postulato. 4.2. Ora, l'attribuzione di due classi in meno rispetto allo stipendio stabilito dall'ordinamento dei dipendenti senza valide ragioni comporterebbe una lesione non trascurabile del diritto dell'insorgente a una corretta retribuzione, con ripercussioni sull'arco dell'intera carriera. Una domanda tendente a sanare la situazione contraria al diritto meriterebbe pertanto di principio essere esaminata anche se non è stata eccepita immediatamente dalla ricorrente. Conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, all'insorgente può infatti essere scusato di non aver impugnato le condizioni salariali al momento dell'assunzione, peraltro limitata a un anno scolastico. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che l'insorgente, nei suoi quattordici anni di carriera, non ha mai chiesto una rivalutazione della sua posizione. La stessa ha atteso la fine della sua attività lavorativa per farsi avanti e rimettere in discussione la retribuzione accettata in costanza del rapporto di impiego. A ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto l'atteggiamento della ricorrente contrario al principio della buona fede e di ostacolo a un riesame delle condizioni di assunzione. Nel caso di specie, dalla passività della docente il datore di lavoro è

legittimato a dedurre la rinuncia a rivendicare eventuali pretese derivanti dalle condizioni salariali stabilite al momento dell'assunzione. La decisione con cui l'autorità di nomina ha dichiarato l'istanza irricevibile merita pertanto tutela. Già per questo motivo, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità. 5. Il gravame non avrebbe avuto successo nemmeno nel merito. All'epoca della sua assunzione nel 2001, l'insorgente aveva ottenuto da un anno l'abilitazione all'insegnamento per la scuola media. Benché si sia diplomata come sarta e maestra di sartoria tra la fine degli anni settanta e primi anni ottanta, dal suo curriculum non emerge un'esperienza nell'insegnamento tanto solida e assidua da far apparire lesiva del diritto la decisione del Governo di attribuirle la classe 26 (invece della 28) in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 vLStip. Basti pensare che l'esperienza vantata dalla medesima nella sua istanza del 24 dicembre 2021 si limita a tre anni di insegnamento nelle scuole elementari e maggiori (dal 1981 al 1984) e a un anno di lavoro svolto sedici anni dopo (dal 2000 al 2001) in una scuola privata. Medesima conclusione va tratta per quanto attiene alle condizioni di assunzione nel 2006/2007, quando l'insorgente è stata inserita in classe 27. Nei cinque anni precedenti la stessa non ha infatti più svolto alcuna attività presso le scuole medie cantonali, mentre l'esperienza che sostiene di aver svolto presso la scuola _____ di _____ non è stata documentata. 6. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF) oppure se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La
presidente
La vicecancelliera

E. 7

cpv. 1 vLStip, applicabile al momento dell'assunzione della docente, lo stipendio iniziale è fissato all'atto di nomina e corrisponde al minimo della classe prevista per la rispettiva funzione. L'art. 7 cpv. 3 vLStip conferisce inoltre al Consiglio di Stato la facoltà di stabilire per due anni al massimo, nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, uno stipendio fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione. Lo scopo di questa disposizione è quello di adeguare lo stipendio iniziale di queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni lavorative che essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza d'esperienza (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 3202 del 30 giugno 1987 concernente la modifica della legge sugli stipendi e relativo rapporto della commissione della gestione del 22 ottobre 1987, in RVGC 1987, vol. 1, pag. 446; STA 53.2008.2 del 19 luglio 2008 consid. 4.1, 53.2000.2 del 22 maggio 2000 consid. 2, 53.1999.3 del 12 maggio 2000 consid. 4.1.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.